



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

Area: **Area 3 – Area Tecnica e SUAP**
Servizio: **LLPP - Manutenzioni**

Determinazione n° 624 del 08/10/2024

Oggetto: AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO DI CUI DELLA ALL' ART. 75 BIS DELLA L.R. 39/2000 E AI SENSI DELLA L.n° 353/2000 e s.m.i. APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI TERRENI FINO AL 31/12/2023.

PREMESSO che:

- la L. 353/2000, “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, stabilisce specifici divieti in ordine alle zone boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco;
- allo scopo di rendere operativi tali divieti l'art. 10 co. 2 della predetta L. 353/2000 conferisce ai Comuni il compito di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco, stabilendo indirizzi e procedure per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei terreni interessati;
- la predetta L. 353/2000 demanda alle Regioni a statuto ordinario l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti alle disposizioni di principio contenute nella stessa;
- la Regione Toscana ha recepito la L. 353/2000 con la L.R. 39/2000 e ss.mm.ii., “Legge forestale della Toscana”, stabilendo all'art. 76, commi 4, 5 e 7, i divieti operanti sulle aree percorse dal fuoco, come segue:

1. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

- a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
- b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.

2. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:



COMUNE DI BIBBONA Provincia di Livorno

- a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
- b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

3. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

- la L.R. 39/2000 e ss.mm.ii., all'art. 75 bis, ha definito, inoltre, le modalità di formazione e aggiornamento del catasto stabilendo, a tal fine, che:

1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.
2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorso trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.
3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.
4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.
5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell'annualità precedente.

-il Piano operativo antincendi boschivi 2023-2025, approvato con D.G.R. N°187/2023, stabilisce inoltre che l'elenco di incendi boschivi deve essere trasmesso al Settore Forestazione della Regione Toscana”;



COMUNE DI BIBBONA Provincia di Livorno

PRESO ATTO CHE:

- Il Comune di Bibbona con Convenzione del 23/12/2008 faceva parte dei Comuni afferenti al Coordinamento dei Sindaci Bassa Val di Cecina per la “*gestione associata del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco*” costituendo un ufficio comune presso il Comune di Riparbella quale Ente capofila;
- La convenzione di durata decennale e’ scaduta in data 23/12/2018 come da comunicazione avvenuta dal Comune Capofila Riparbella del 20/08/2019 prot.llo n°7497 in cui si evince il catasto incendi dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco fino al 31/12/2017;

DATO ATTO CHE:

- l’Area 3 Tecnica e Suap ha provveduto ad elaborare i dati disponibili sul SIM (Sistema Informativo della Montagna) oltre a dotarsi di cartografia richiedendo i rilievi direttamente al Corpo Forestale dello Stato, predisponendo l’elenco provvisorio dei terreni interessati fino alla data del 31/12/2022, organizzato in schede, ognuna delle quali è composta:
 - 1) dati di sintesi degli eventi avvenuti negli anni 2018-2019-2020-2021-2022 con indicazione superficie e recante il totale della superficie percorsa dal fuoco;
 - 2) elenco particelle catastali (Foglio, Particella) percorse dal fuoco, con indicazione superficie in mq percorsa e totale;
 - 3) le cartografie di sovrapposizione, fra la mappa catastale aggiornata e i rilievi delle aree boschive o pascolive percorse dal fuoco effettuati dall’Arma dei Carabinieri. In tale cartografie sono riportate i perimetri delle aree percorse dal fuoco come rilevate da CFS/CFR e l’evidenziazione delle particelle Catastali interessate.

VISTA la Delibera G.C. n°104 del 05-10-2023 con la quale si e’ provveduto ai sensi delle succitate leggi, all’istituzione del Catasto comunale delle aree percorse dagli incendi ed approvato l’elenco provvisorio delle particelle interessate nel periodo 2018-2022 come da allegato A alla medesima deliberazione;



COMUNE DI BIBBONA Provincia di Livorno

PRESO ATTO che non si sono verificati incendi boschivi per l'intero anno 2023 nel territorio del Comune di Bibbona secondo normativa della L.R. 39/2000 e s.m.i..75 Bis e all'art.10 della L. n° 353/2000 e s.m.i., pertanto non necessita la redazione di alcuna cartografia aggiuntiva in merito alle aree percorse dal fuoco, ed è ancora valido l'elenco provvisorio allegato A alla Delibera G.C. n°104 del 05-10-2023;

RITENUTO di dover procedere ad aggiornare ed integrare, con i dati relativi all'anno 2023, il Catasto delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'10 comma 2 della L. n° 353/2000;

VISTO il provvedimento del Sindaco n°11 del 11/06/2024, con il quale è stato conferito l'incarico alla sottoscritta, Ing. Serena Talamucci, di Elevata Qualificazione e quindi di Responsabile dell'Area 3 – Area Tecnica e SUAP, con le attribuzioni di competenze e responsabilità riportate nel provvedimento stesso;

DETERMINA

- **DI DARE ATTO** che per l'anno 2023 nel territorio del Comune di Bibbona non si sono verificati eventi di incendi boschivi ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i.e secondo la legge quadro di cui l'art. 10 della Legge n° 353/2000 e s.m.i., e pertanto non necessita la redazione di alcuna cartografia in merito alle aree percorse dal fuoco;
- **DI DARE ATTO** che l'elenco delle aree percorse dal fuoco risulta aggiornato come dall'allegato A per gli anni 2018-2022 già allegato alla Delibera G.C. n°104 del 05-10-2023, ai sensi e per gli effetti delle leggi in oggetto, utilizzando i dati relativi al censimento dei soprassuoli secondo i rilievi effettuati dal Corpo Carabinieri Forestali dello stato e consultabili anche sul portale SIM Sistema Informativo della Montagna;
- **DI DISPORRE** che i dati relativi alle aree percorse dal fuoco ed i vincoli da essi derivanti, devono essere utilizzati nella redazione dei certificati di destinazione urbanistica;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
- **DI TRASMETTERE** all'Ufficio Affari Generali il presente atto per aggiornare il portale web del Comune, ed all'Ufficio Edilizia Privata per gli adempimenti di competenza.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

- **DI DARE ATTO**, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

La Responsabile dell'Area 3

Ing. Serena Talamucci